

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2983</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, MILIA, ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BIRINDELLI, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TURRELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE**

*Presentata il 29 maggio 1974*

### Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Il 30 ottobre 1973, veniva presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1338 dai senatori del MSI-destra nazionale, primo firmatario il senatore Endrich.

Lo sviluppo del Mezzogiorno deve essere l'obiettivo principale della programmazione nazionale e deve essere perseguito con mezzi coerenti col contesto sociale nel quale essi sono chiamati ad operare.

Con queste parole inizia la relazione e aggiunge subito che però ogni regione ha le

sue strutture, le sue tradizioni; lo sviluppo economico non può ignorarle né travolgerle.

Anche per la Sardegna, afflitta ancora dal dramma del banditismo, piagata da un tentativo di sviluppo industriale, che, male concepito e male attuato, minaccia d'offuscarne ogni peculiarità ed ogni bellezza paesistica, angustata dal fallimento del cosiddetto piano di rinascita, dal quale, anziché progresso e benessere, sono scaturiti l'emigrazione, la sottoccupazione e il perpetuarsi dei divari economici e sociali tra le diverse zone dell'isola,

le risoluzioni dei problemi debbono rispondere a questa regola.

Il Parlamento in seguito all'accentuarsi degli episodi di criminalità nell'isola, istituì, con legge 27 ottobre 1969, n. 755, una Commissione di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna. Alla Commissione fu affidato il compito di studiare le misure atte a prevenire le cause della criminalità e a reprimere le manifestazioni ed inoltre « di proporre tutti quegli interventi pubblici organici e coordinati che si ravviseranno necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri ed obiettivi del piano di rinascita della Sardegna ».

I lavori della Commissione non si conclusero con un voto unanime: il rappresentante del Movimento sociale italiano-destra nazionale manifestò il suo dissenso e presentò una relazione di minoranza, in cui è tracciata una diagnosi delle manifestazioni di criminalità e sono formulate proposte concrete in ordine allo sviluppo economico e sociale dell'isola.

La presente proposta di legge riprende tali proposte, riproduce integralmente il citato disegno di legge del senatore Endrich nel quale sono contenute le soluzioni che il MSI-destra nazionale ritiene valide per la Sardegna. Il gruppo senatoriale del MSI-destra nazionale riferiva al Senato che con la presentazione della relazione di minoranza non si intese manifestare un rifiuto totale dei propositi e delle istanze della maggioranza; s'intese dissentire dall'impostazione voluta da quest'ultima e dalle indicazioni e dai suggerimenti da essa dati soprattutto in materia di sviluppo dell'agricoltura e della pastorizia.

« ...Il differenziarsi dalle posizioni della maggioranza » — si legge nella relazione di minoranza — « non significa respingere tutte le conclusioni: ad esempio, nessuno contrasta la proposta di realizzare un migliore funzionamento della magistratura o uno sviluppo economico e sociale ovvero un finanziamento di iniziative dirette alla realizzazione della piena occupazione nell'isola.

Tutt'altro! Il differenziarsi dalle posizioni della maggioranza non vuol dire, ad esempio, respingere le critiche sul funzionamento della Regione od opporsi ad un oculato uso delle misure di prevenzione.

Tutt'altro! Significa invece, e gli esempi potrebbero essere allargati di molto, contrastare le formule generiche, superare i silenzi che coprono alcuni argomenti critici, andare verso soluzioni concrete e valide, (...) arrivare a dare diverso peso alle componenti del fe-

nomeno criminale ed agli strumenti per combatterlo... ».

Non c'è quindi dissenso sulla necessità di trasformare l'ambiente economico e sociale delle zone interne dell'isola, in cui affonda le sue radici certa criminalità, bensì contrasto sulle proposte avanzate per la soluzione del problema e, attualmente sulle decisioni assunte dal Senato in sede di esame dei disegni di legge interessanti la Sardegna, per taluni contenuti e i modi di finanziamento anche qui denunciando le inadempienze del Governo, l'incapacità della Regione di risolvere o d'avviare a soluzione i problemi fondamentali dell'isola.

Non sono in discussione le conclamate deficienze economiche e sociali della Sardegna; il contrasto sorse allorché la Commissione indicò quale fonte della criminalità le sole strutture economiche e resta un punto fermo.

Contrasto e dissenso sorsero e quando la maggioranza afferma che tutto il mondo pastorale reagisce alle crisi economiche con efferati delitti e pretende di far credere che tutti i pastori sardi siano delinquenti in atto o in potenza in quanto espressione di quel particolare ambiente economico. Crediamo infatti sia da respingere la tesi secondo cui (primo gruppo di lavoro, pagina 201) « sono le condizioni della società pastorale nel suo complesso che esprimono i banditi in quei membri della società capaci di tradurre in reazione di violenza la carica che è latente in tutta la società ».

E da escludersi che vi sia una propensione al crimine in determinate popolazioni ed è parimenti da respingersi la tesi secondo cui esistono in Sardegna cause del tutto diverse da quelle che determinano la criminalità in altre zone. « Esistono piuttosto condizioni facilitanti e, conseguentemente, tipi di delitti, gravissimi, più frequenti. Per altro analoghi delitti si stanno verificando largamente in altre zone del territorio nazionale » (relazione di minoranza, pag. 588).

Fatti recenti sono drammatica riprova della verità da noi affermata. Dall'impostazione generale, che, ripetiamo, ravvisa nelle strutture economiche, e particolarmente nella distribuzione della proprietà fondiaria, la causa principale o addirittura l'unica causa determinante dei fenomeni di banditismo, discende l'errore principale della maggioranza: l'aver ritenuto che il trasferimento al potere pubblico delle terre adibite o da adibire a pascolo mediante la creazione d'un « monte pascoli » sia la riforma radicale atta ad eliminare le più gravi manifestazioni delittuose.

Nella relazione della maggioranza (pagina 61) si legge: « Per far coincidere l'impresa pastorale con la proprietà dei pascoli bisognerebbe procedere all'esproprio totale di tutti i terreni a pascolo dati in affitto da proprietari non coltivatori (...). Non è difficile rendersi conto che una così integrale soluzione può trovare ostacoli in una realtà, che, secondo alcuni, non è ancora matura; però, pur riconoscendo ciò, si deve affermare che la distribuzione della proprietà fondiaria è (...) assurda ».

È assurda — è bene dirlo ancora — a causa dell'eccessiva frantumazione in piccolissimi fondi appartenenti ad enti o individui diversi.

I senatori del MSI-destra nazionale ricordano altresì la seguente opinione della relazione Medici « Chi conosce la storia della Sardegna sa che l'intervento della legge e del potere centrale, quando non si è reso interprete di esigenze locali, di regola ha accresciuto le occasioni di criminalità.

Lo vedemmo al tempo della legge delle chiudende ed è probabile che l'applicazione della legge sugli affitti dei fondi rustici dia occasione all'insorgere di fatti criminali (...).

D'altro canto deve essere rilevato che il costo dell'evoluzione civile e politica di un popolo non può essere eluso. E in questo costo vanno compresi anche gli scontri sociali che leggi innovatrici rendono inevitabili ».

Che una Commissione chiamata a proporre « le misure necessarie atte a prevenire la criminalità » suggerisca e propugni riforme dalle quali è da attendersi l'insorgere di nuovi « fatti criminali » è davvero singolare.

Considerazioni eguali a quella della relazione Medici si trovano nella relazione del primo gruppo di lavoro (pagina 114): nel rievocare la « legge sulle chiudende », che nel 1820 abolì l'uso collettivo della terra, si afferma che il fallimento di quella riforma storica « fu l'aver concepito la riforma senza aver tenuto conto della realtà effettiva della società nelle campagne sarde... » per poi soggiungere nelle conclusioni (pagina 202): « come si è rilevato nell'esame delle singole leggi, un bilancio dei risultati dei più importanti provvedimenti attuati in Sardegna consente di constatare un fatto del tutto singolare, peculiare e rilevatore dell'orientamento di tipo coloniale che ha informato il rapporto del potere con la Sardegna nel corso della sua storia. In generale, ma più particolarmente per quanto attiene al settore agro-pastorale anche i provvedimenti e le misure ispirate a intenti di rinnovamento o giudicabili « progressisti » in generale, in Sardegna hanno sempre determinato risultati negativi, ta-

lora nefasti e hanno non risolto ma aggravato i problemi, gli squilibri e le contraddizioni che avrebbero dovuto affrontare ».

Nonostante tali insegnamenti della storia, oggi vengono proposti provvedimenti contrastanti con l'ambiente e con la tradizione locale. Si mira ad instaurare un regime della terra e dell'economia agricola ispirato a principi, che, nei paesi in cui sono stati attuati, hanno dato risultati negativi.

Scopo del disegno di legge presentato dai senatori del gruppo del MSI-destra nazionale era quello di avviare una riforma che corrisponda alle esigenze ed ai desideri dei sardi, che ne rispetti la mentalità e che favorisca il sorgere di vaste, moderne aziende agricole e pastorali tecnicamente organizzate, ma le tesi in esso sostenute non furono accolte.

Da ciò l'esigenza di proporre alla Camera lo stesso testo, della realtà di depressione economica, d'abbandono, d'arretratezza dell'isola sarda.

È importante, nel momento in cui viene richiesto un nuovo intervento finanziario straordinario, individuare, affinché non abbiano a ripetersi, le cause della mancata realizzazione degli obiettivi indicati nella legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano per la rinascita della Sardegna). La relazione del senatore Medici citata le ha ravvisate in deficienze politiche e burocratiche (incertezza ed incapacità della classe politica di governo, pastoie amministrative, pressioni dei gruppi economici affiancati da forze politiche).

La relazione di minoranza integra la diagnosi della Commissione e rileva che « così come in Italia è mancata un'accelerazione del tasso di accumulazione del capitale, in Sardegna è mancata (per la diversa ed inferiore condizione socio-economica) la formazione di un processo di accumulazione di capitale.

Così come in Italia è mancata la realizzazione delle previsioni del piano, in Sardegna non si è creata alcuna forza trainante sulla quale imperniare le trasformazioni sociali e lo sviluppo economico. In un primo tempo la polverizzazione e successivamente la concentrazione (soprattutto nel settore industriale) degli interventi hanno del tutto vanificato gli obiettivi, così come l'aver volontariamente trascurato alcuni interventi nel settore agricolo ha provocato la constatata situazione attuale ».

È inoltre mancata « la impostazione globale e la complementarietà degli interventi per lo sviluppo », quello, cioè, che è comunemente definito il carattere « aggiuntivo » del piano di rinascita.

Il piano di rinascita e i successivi programmi esecutivi fondavano le previsioni di sviluppo sulla capacità d'attrazione che gli incentivi di piano avrebbero esercitato sulle imprese private talché i fondi destinati agli investimenti produttivi sarebbero dovuti risultare quadruplicati.

Ciò non è avvenuto, il dislivello economico ed il tasso d'emigrazione sono aumentati giungendo a livelli altissimi, mentre è diminuito, in relazione alla media nazionale, il tasso di sviluppo.

Nell'elaborazione del piano non si tenne conto delle condizioni ambientali nelle quali esso era destinato ad operare.

Un'iniziativa industriale inserita in un ambiente ad alto livello evolutivo fruisce di una serie di vantaggi che le mancano in una zona in cui lo sviluppo è del tutto carente. Alla mancanza di tali vantaggi non si può sopprimere (ecco l'errore di fondo del piano di rinascita) con i soli incentivi finanziari per quanto ingenti possano essere.

Non si è tenuto conto del fatto che il solo insediamento industriale non mette in moto la spirale dello sviluppo se gli autofinanziamenti, i compensi dei capitali e le economie interne, non trovano nuove utilizzazioni in Sardegna. Il fatto industriale rimarrà isolato e chiuso in se stesso, non sarà apportatore di vantaggi concreti, tali non essendo l'ammontare dei salari pagati e introdotti nel circolo dei consumi poiché possono beneficiarne le sole attività terziarie.

Ecco quindi dall'individuazione degli errori d'impostazione del piano regionale scaturire l'indicazione per un nuovo finanziamento straordinario a favore della Sardegna.

Parliamo di un « nuovo finanziamento », e non di « rilancio » del piano di rinascita, perché del piano ben poco deve rimanere se non alcuni obiettivi di fondo, primo fra essi la piena occupazione.

Occorre dunque il più grande impegno nel settore degli investimenti sociali e nella creazione delle infrastrutture, intese nel senso più vasto; dai servizi civili alla viabilità, dal riassetto territoriale ai trasporti ferroviari, dalle scuole all'assistenza sanitaria.

La presente proposta di legge trae insegnamento dagli errori di impostazione e d'attuazione della legge n. 588 e, pur tenendo conto del disegno di legge n. 509 comunicato alla Presidenza del Senato il 26 ottobre 1972, indica una diversa linea di sviluppo prevedendo la razionale trasformazione del settore agricolo e pastorale ed il potenziamento della piccola e media industria; ravvisa inoltre nel

completamento delle strutture civili il mezzo da impiegare per risollevare la Sardegna dall'attuale stato di depressione e per avviarla definitivamente sulla strada del progresso.

In aderenza alle linee del futuro piano nazionale viene indicata la « programmazione per progetti » come mezzo per evitare la frammentarietà e la dispersione degli interventi; inoltre, per impedire che, come è accaduto per il piano di rinascita, lo Stato non adempia ai suoi impegni e che il finanziamento straordinario venga a perdere il carattere dell'aggiuntività, la presente proposta di legge prevede una precisa riserva (articolo 5) in favore della Sardegna per « tutte le spese di investimento » disposte o comunque a carico dello Stato.

Esigenza del tutto insoddisfatta nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge n. 509.

Per il settore industriale (capo II) la Regione potrà erogare contributi in conto capitale soltanto alle imprese industriali aventi per oggetto la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, mentre alle piccole e medie imprese manifatturiere saranno erogati contributi di gestione diretti ad ovviare alle diseconomie esistenti nell'isola, ai costi e alle difficoltà d'acquisto delle materie prime e alle difficoltà d'esportazione dei prodotti finiti.

La Regione dovrà inoltre provvedere alla regolamentazione dell'assetto del territorio mediante l'elaborazione d'un piano paesistico (capo III, articolo 18), mentre per il risanamento (capo IV) dovrà essere data piena assistenza tecnica e finanziaria a tutte le amministrazioni comunali.

Sono previste anche particolari agevolazioni (articolo 23) per l'acquisto (o la costruzione) di case da parte dei lavoratori ed in genere da parte di coloro che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari.

Così non soltanto verrà veramente attuato il principio secondo cui il fornire la casa d'abitazione a chi ne ha bisogno è da intendersi quale servizio sociale alla cui realizzazione deve contribuire l'intera collettività, ma verrà dato impulso all'industria edilizia.

Coordinandolo col piano paesistico l'amministrazione regionale dovrà elaborare un piano regionale per la valorizzazione e la protezione dell'ambiente naturale.

I proprietari dei terreni compresi nelle aree e zone destinate allo sviluppo delle attività turistiche dovranno presentare, anche in con-

sozzio, i progetti di valorizzazione delle zone (articolo 26). In difetto, i terreni saranno soggetti ad espropriazione.

Con tale mezzo, entro breve tempo potranno essere predisposte le strutture per l'ordinato sviluppo turistico stroncando le speculazioni ed evitando ogni attentato alla bellezza dell'ambiente naturale.

Una parte del finanziamento straordinario dovrà essere destinata agli incentivi per le opere turistiche con particolare riguardo al turismo di massa.

Fin dalla presentazione del disegno di legge al Senato fu affermato che l'agricoltura e la pastorizia sono da considerarsi i settori portanti dell'economia sarda. Ovviamente non ci si riferisce all'agricoltura e alla pastorizia d'oggi, bensì a tali attività quali dovranno essere esercitate in futuro col sussidio delle tecniche moderne.

Si è altresì osservato che uno dei mali della Sardegna è la polverizzazione della proprietà, che non consente l'adeguato sfruttamento dei terreni, l'impiego di acconci mezzi tecnici, l'ammortamento dei capitali.

La relazione Medici sostenne che l'accorpamento dei terreni può essere ottenuto soltanto con l'esproprio generalizzato e con la creazione del « monte pascoli ».

La soluzione è ben altra.

Non si tratta d'accorpere la proprietà con provvedimenti punitivi in danno dei piccoli proprietari, bensì d'accorpere i terreni per creare aziende moderne, economicamente valide, da gestirsi unitariamente; si tratta di un favorire la gestione associata ad opera dei proprietari, dei contadini e degli allevatori; si tratta, in definitiva, di introdurre nel settore agro-pastorale i motivi che hanno determinato la spontanea crescita della società per azioni nell'industria; combinazione feconda del risparmio divenuto capitale e della capacità tecnica di guida e di decisione.

Tra l'altro, rinunciare all'esproprio significa risparmiare notevoli risorse: circa cento miliardi, secondo i calcoli della Commissione parlamentare; almeno il doppio se i terreni dovranno essere espropriati o con un'« indennità che deve essere pienamente soddisfacente per la reintegrazione del patrimonio del proprietario espropriato » acquistati al giusto prezzo.

Va inoltre rilevato — ed è rilievo di somma importanza — che la Sardegna non può attendere ancora decenni per vedere attuata la riforma del settore agro-pastorale e che questa, ovviamente, non può investire soltanto la pastorizia, trascurando l'agricoltura.

All'esproprio (nel caso in cui, per la riotosità di qualche proprietario terriero, non sia possibile giungere alla formazione di aziende economicamente sufficienti) è sostituita l'immissione coattiva dell'associazione nei terreni con un contratto tipico d'affitto (articolo 43).

Collateralmente a queste norme, d'attuazione immediata, sono previste particolari agevolazioni fiscali per l'accorpamento dei terreni mediante acquisti o mediante permuta (articolo 46).

L'iter parlamentare del disegno di legge n. 1338 al Senato e il sostanziale accoglimento, con qualche modifica, e con riduzione grave degli interventi del disegno di legge n. 509, suggeriscono di riproporre alla Camera, nel testo e anche nella relazione le soluzioni indicate nella prima proposta, quella dei senatori del MSI-destra nazionale, che si differenzia dal testo menzionato dalle competenti Commissioni riunite del Senato, quanto ad ispirazione, ad indirizzo ed ai settori di intervento, ai tempi, all'entità del finanziamento.

Questa proposta prevede infatti un completo e nuovo piano di sviluppo della Sardegna la cui approvazione ed attuazione costituiscono la via valida per l'avanzata civile e sociale dell'isola.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### FINANZIAMENTO DI UN PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO

#### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### ART. 1.

Per l'attuazione delle norme e dei programmi di cui al titolo I della presente legge, al fine dello sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, e agli stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato a favore del Mezzogiorno e della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 720 miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1979.

##### ART. 2.

Il finanziamento di cui alla presente legge ed i programmi che verranno elaborati debbono tendere alla trasformazione e al miglioramento delle strutture economiche e sociali della Sardegna, al conseguimento della piena occupazione stabile e al raggiungimento dei più rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

##### ART. 3.

Le somme stanziare verranno versate annualmente alla Regione autonoma della Sardegna, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi disposti con la presente legge.

I preventivi annuali di spesa saranno allegati al bilancio di previsione della Regione ed approvati con legge regionale.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione d'un fondo di riserva, per le spese imprevedute e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi o dall'aggiornamento dei progetti d'intervento.

Con legge regionale sarà annualmente approvato il conto consuntivo della gestione speciale. Le somme eventualmente non impiegate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare saranno riportate negli esercizi successivi.

#### ART. 4.

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità ed al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri stessi, rimangono fermi. Restano fermi altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni e quelli di ogni altro ente pubblico a competenza generale o speciale.

#### ART. 5.

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge è riservata alla Sardegna una quota non inferiore al 30 per cento di tutte le spese d'investimento previste dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per le spese d'investimento delle amministrazioni dello Stato debbono essere osservate le modalità stabilite nel predetto articolo 7 mediante la specifica indicazione, per ogni capitolo o raggruppamento di capitoli di spesa, delle somme destinate ad interventi in Sardegna.

Le somme eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio sono devolute, con eguale destinazione, all'esercizio successivo in aumento degli stanziamenti ordinari.

In conformità ai fini della presente legge ed agli interventi da questa derivanti il Ministro delle partecipazioni statali promuove un programma d'intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza, particolarmente orientato verso l'impianto d'industrie di trasformazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali, nel promuovere il programma di cui al comma precedente e nel controllare i programmi pre-

disposti dagli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, assicura l'osservanza della riserva di cui al presente articolo.

È riservata inoltre alla Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle somme stanziare per spese d'investimento dalla Cassa per il mezzogiorno. Il rispetto di tale riserva dovrà risultare dai bilanci della stessa Cassa.

ART. 6.

Su proposta e con il concorso della Regione autonoma della Sardegna il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e stabilisce i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

ART. 7.

La Regione autonoma della Sardegna provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e controlla l'attuazione degli interventi disposti dallo Stato, dagli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale, dalla Cassa per il mezzogiorno.

Le proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica previste dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, quando si riferiscono alla Sardegna, sono comunicate alla Regione autonoma della Sardegna prima delle determinazioni del CIPE.

ART. 8.

Il CIPE, con il concorso del presidente della giunta regionale e dell'assessore competente, attua il coordinamento di tutti gli interventi in Sardegna per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2 ed emana direttive per il rispetto, nella fase d'attuazione, delle riserve di cui all'articolo 5.

ART. 9.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati secondo progetti speciali predisposti ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna, diversi ma coordinati con i progetti speciali di interventi organici previsti dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente, fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservarsi nell'esecuzione nonché i criteri da seguirsi per la verifica dei risultati.

Il progetto deve rispettare la destinazione del territorio stabilita dai piani urbanistici e, in mancanza, dai piani generali di sviluppo.

Per la predisposizione dei progetti la Regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali operano anche in collaborazione con gli enti cui è affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo seguente. La stessa Regione può avvalersi inoltre d'istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma del presente articolo. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la Regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa la stessa Regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

#### ART. 10.

Il progetto, nella sua unità, è affidato per l'esecuzione ad organi od enti pubblici — anche economici e finanziari — a carattere nazionale, regionale o zonale.

I soggetti affidatari si obbligano nei confronti della Regione, mediante convenzione apposita, al conseguimento dell'obiettivo nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dal progetto, le quali debbono essere inserite, come parte integrante, nella convenzione.

La gestione del fondo stanziato per il progetto spetta esclusivamente al soggetto affidatario, con l'obbligo del rendiconto. Lo stesso fondo è messo a disposizione dell'affidatario mediante versamenti rateali d'importo predeterminato, da eseguirsi alle scadenze fisse indicate nella convenzione.

La Regione controlla l'esecuzione del progetto mediante ispezioni tecniche ed amministrative, provvede alla verifica dei risultati, esamina ed approva il rendiconto della gestione finanziaria.

Per i controlli previsti dal precedente comma la Regione può richiedere, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il mezzogiorno, l'assistenza dell'ufficio speciale istituito ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588.

La Regione assicura la massima funzionalità delle opere da eseguirsi in attuazione della presente legge, impartendo le necessarie prescrizioni e direttive agli enti tenuti alla loro manutenzione e gestione.

## CAPO II

### SVILUPPO INDUSTRIALE

#### ART. 11.

Gli interventi previsti nella presente legge per il settore industriale sono destinati esclusivamente a promuovere l'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro e a diffondere le imprese di piccole e medie dimensioni, con particolare riguardo e preferenza per quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali od intermedi.

Ai fini della presente legge si considerano imprese industriali di piccole dimensioni quelle che realizzano investimenti fissi o raggiungono immobilizzi compresi fra i 100 ed i 500 milioni di lire e di medie dimensioni quelle che realizzano investimenti fissi o raggiungono immobilizzi compresi fra i 500 ed i 1.500 milioni di lire.

Non possono essere considerate di piccole o medie dimensioni le imprese industriali, che, pur facendo capo a distinte persone fisiche o giuridiche, risultino, dai collegamenti di capitale o da altri elementi, parte inscindibile d'un più grande complesso.

#### ART. 12.

L'autorizzazione all'assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il mezzogiorno per la realizzazione di opere, servizi e attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione di cui all'articolo 28 della legge 11 giugno 1962, n. 588, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 583.

## ART. 13.

Alle iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 11 sono concessi:

a) il rimborso, per i primi cinque anni di esercizio, del 50 per cento dei costi dell'energia elettrica;

b) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'importazione delle materie prime nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni e del 20 per cento per i cinque anni successivi;

c) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'esportazione dei manufatti e dei prodotti finiti nella misura del 60 per cento per i primi cinque anni e del 30 per cento per i cinque anni successivi;

d) un contributo per i primi cinque anni pari al 50 per cento degli oneri per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori;

e) l'integrazione dei contributi fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa, previo collaudo, per la realizzazione d'impianti di depurazione industriale;

f) un contributo del 50 per cento, previo collaudo, per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione industriale o per l'ammodernamento d'impianti preesistenti, quando ciò avvenga in opifici industriali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

g) la concessione di contributi in conto gestione entro il limite massimo del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute nei primi tre anni di gestione calcolate al netto dei contributi previsti nel presente articolo;

h) la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche per i mutui contratti per il finanziamento della gestione.

I contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono erogati annualmente.

## ART. 14.

Alle iniziative industriali aventi per oggetto la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca oltre alle agevolazioni di cui all'articolo precedente può essere concessa un'integrazione, nella misura massima di dieci punti percentuali, del contributo in conto capitale concesso ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Può essere elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammesso a contributo dalla predetta legge o da altre disposizioni legislative.

ART. 15.

La società finanziaria di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, può partecipare esclusivamente al capitale delle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 11 della presente legge e che non richiedano operazioni di riassetto o di conversione per il risanamento della gestione.

ART. 16.

Il programma minerario nazionale ed il programma nazionale di ricerche devono essere predisposti d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e debbono perseguire l'obiettivo del risanamento, dello sviluppo e del potenziamento dell'industria estrattiva dei bacini minerari del Sulcis-Iglesiente e delle altre zone minerarie dell'Isola.

In particolare devono prevedere:

a) il completamento del programma di ricerche per l'accertamento delle risorse minerarie dell'isola;

b) la realizzazione d'infrastrutture pubbliche inerenti all'attività mineraria;

c) la realizzazione d'impianti per l'educazione delle acque;

d) la trasformazione e la verticalizzazione nell'Isola della produzione mineraria anche con l'unificazione e l'accorpamento delle aziende operanti nel settore.

A carico della presente legge non può essere disposto il finanziamento sotto qualsiasi forma delle ricerche e sperimentazioni d'interesse aziendale svolte da imprese pubbliche o private.

ART. 17.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 50 miliardi di lire.

CAPO III

ASSETTO DEL TERRITORIO

ART. 18.

L'amministrazione regionale elabora il piano paesistico generale.

Il piano deve indicare:

- a) l'assetto generale del territorio;
- b) la viabilità regionale;
- c) le zone, le aree, i nuclei industriali;
- d) le zone turistiche;
- e) le zone agricole ed agro-pastorali;
- f) le infrastrutture per i trasporti;
- g) le zone di conservazione dell'ambiente naturale.

ART. 19.

Il piano è predisposto dalla giunta regionale, che tiene conto degli studi esistenti e degli strumenti urbanistici già approvati, ai quali può apportare le necessarie modificazioni, ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Il CIPE, nell'esaminare le iniziative economiche ed industriali per la Sardegna, è vincolato dalle destinazioni di zona previste nel piano.

Prima dell'approvazione da parte del consiglio regionale il piano paesistico è inviato alle amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna ed alle comunità montane affinché comunicino entro trenta giorni dal ricevimento le loro osservazioni.

ART. 20.

Le agevolazioni e gli incentivi previsti nella presente legge potranno essere concessi soltanto alle iniziative economiche compatibili con le previsioni del piano paesistico.

ART. 21.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 500 milioni di lire.

CAPO IV

RISANAMENTO DEL TERRITORIO

ART. 22.

L'amministrazione regionale assicura la piena assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni comunali e alle altre competenti in materia di disciplina del territorio per predisporre e gestire gli strumenti urbanistici. Particolare preferenza e particolari agevolazioni devono essere date ai comuni aventi popolazione non superiore a tremila abitanti.

Per la realizzazione di complessi organici di opere e servizi civili, con priorità per i servizi igienici, educativi, e per le attrezzature sportive, l'amministrazione regionale assume, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, tutte le spese, che, secondo le vigenti leggi, sono a carico della Regione e degli enti locali, comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese di competenza dello Stato, il quale provvederà al rimborso.

ART. 23.

Ai fini degli interventi per lo sviluppo ed il risanamento urbano l'amministrazione regionale:

a) provvede ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie con la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) provvede ad agevolare l'acquisto o la costruzione di case per abitazione da parte di nuclei familiari mediante la concessione d'un contributo in contanti non superiore a lire 8 milioni e mediante la concessione d'un contributo pari al 50 per cento sul tasso di interesse praticato dagli istituti di credito fondiario.

Tale contributo, il cui ammontare è determinato tenendo conto anche dell'eventuale scarto di prezzo delle cartelle fondiarie, è versato direttamente all'istituto mutuante. I rapporti con gli istituti di credito fondiario saranno regolati con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti commi sono riservati alle persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 24.

L'amministrazione regionale, di concerto con i comuni interessati, elabora un piano generale pluriennale per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale nelle aree e nelle zone destinate allo sviluppo turistico.

Il piano è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; è predisposto dalla giunta regionale ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

ART. 25.

Il piano deve indicare:

a) le aree e zone destinate allo sviluppo delle attività turistiche. Tali aree e zone non potranno essere utilizzate per scopi diversi da tale destinazione o incompatibili con le caratteristiche dell'ambiente;

b) il patrimonio storico, artistico e archeologico, le risorse speleologiche da tutelare e valorizzare;

c) le aree da destinarsi a parchi intercomunali e comunali d'uso pubblico, le relative infrastrutture ed impianti.

ART. 26.

Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, i proprietari dei terreni compresi nelle zone di cui al precedente articolo 25, lettera a), devono presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni comunali competenti i progetti per la valorizzazione turistica dei terreni.

L'amministrazione comunale, all'atto dell'approvazione, fissa il termine per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Qualora il progetto non venga presentato nel termine anzidetto o qualora le opere non vengano ultimate entro il termine fissato all'atto dell'approvazione del progetto stesso, i terreni sono dichiarati di pubblica utilità e le opere sono dichiarate urgenti e indifferibili. L'amministrazione comunale od i consorzi intercomunali procedono alla espropriazione dei terreni secondo le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971. n. 865.

L'indennità di espropriazione è calcolata a norma dell'articolo 16, comma quarto, della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed il valore dei terreni è moltiplicato per il coefficiente fisso di cinque.

Le opere infrastrutturali, di sistemazione e valorizzazione turistica, nessuna esclusa, sono finanziate dall'amministrazione regionale con i fondi di cui alla presente legge, sui quali graveranno anche l'indennità di espropriazione dei terreni e le spese di progettazione.

Le amministrazioni comunali possono cedere i terreni espropriati, per la durata massima di venti anni, ad enti pubblici o privati od a persone singole affinché realizzino le opere d'interesse turistico previste nel piano. La cessione deve essere fatta con apposita convenzione, che preveda, tra l'altro, l'obbligo dell'esecuzione delle opere entro due anni e la retrocessione al comune, allo scadere della concessione, del terreno e delle opere eseguite, così come possedute dal privato, senza versamento d'alcun corrispettivo da parte del comune.

Qualora vi siano più richieste per lo stesso terreno, l'assegnazione è effettuata a mezzo di pubblico incanto.

#### ART. 27.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire.

### CAPO V

#### TURISMO

#### ART. 28.

Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attrezzatura turistico-ricettiva nelle aree di cui al precedente articolo 23 l'amministrazione regionale concede sui fondi stanziati con la presente legge mutui a lungo termine fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) la costruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico edilizio di alberghi, pensioni, locande, complessi turistico-ricettivi, anche strutturati estensivamente, autostelli, rifugi montani, campeggi tecnicamente ed organicamente funzionali;

*b)* la costruzione d'impianti di ristoro e l'opere complementari sportive e di svago che appaiono utili e la cui entità sia commisurata all'importanza dell'insediamento ricettivo;

*c)* l'acquisto d'immobili da destinarsi, con le opportune trasformazioni, all'industria turistico-ricettiva o ad attrezzature ad essa complementari purché il costo dell'immobile reso funzionale non superi i limiti di costo fissati per nuovi impianti;

*d)* l'ampliamento, il riassetto tecnico-edilizio d'alberghi, pensioni, locande e complessi turistico-ricettivi, autostelli, rifugi montani, complessi tecnicamente organizzati già esistenti, anche se ubicati fuori delle aree di cui all'articolo 24.

Dai mutui di cui al presente articolo sono esclusi i costi per l'arredamento e per le dotazioni.

ART. 29.

Ai fini del risanamento igienico di complessi ricettivi esistenti, relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione o all'ammodernamento di impianti preesistenti, sono concessi:

*a)* mutui a lungo termine fino alla misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

*b)* contributi, previo collaudo, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

ART. 30.

Alle iniziative indicate nell'articolo 28, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono concesse, cumulativamente con gli incentivi previsti dallo stesso articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 13, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*.

ART. 31.

Per i mutui di cui agli articoli 28 e 29 è costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero, un fondo di rotazione, la cui gestione sarà regolata da apposita convenzione.

ART. 32.

I mutui indicati nei precedenti articoli, anche per il periodo di preammortamento, saranno concessi al tasso del 2 per cento oltre alle spese bancarie, di commissione e di istrut-

toria, il cui importo sarà convenuto con gli istituti di credito.

Le agevolazioni previste negli articoli precedenti sono compatibili e cumulabili con le provvidenze previste dalle leggi statali in materia d'incentivazione turistico-alberghiera.

L'ammortamento dei mutui verrà effettuato in cinquanta rate semestrali ad iniziare dalla fine del terzo anno dall'ultimazione dell'opera.

Il mutuo potrà essere rimborsato parzialmente o totalmente prima del termine.

ART. 33.

Per gli arredi e le dotazioni occorrenti alle iniziative di cui all'articolo 26 l'amministrazione regionale può concedere un contributo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in conto capitale.

ART. 34.

Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire.

TITOLO II

RIFORMA DELLE STRUTTURE  
AGRICOLE E PASTORALI

ART. 35.

In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della Regione sarda è predisposto un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agricolo e pastorale mirante ai seguenti fini:

a) sostituzione della pastorizia brada e transumante con quella stanziale;

b) riordinamento fondiario e accorpamento dei terreni anche per mezzo della costituzione d'aziende singole o d'aziende associate o d'associazioni di gestione con personalità giuridica, tecnicamente efficienti, di dimensioni economiche tali da assicurare agli allevatori, agli agricoltori ed ai coltivatori i livelli di reddito delle altre categorie produttive;

c) la specializzazione dell'agricoltura e della zootecnia;

d) il rimboschimento dei terreni montani e collinari.

## ART. 36.

Per l'attuazione delle norme e per la realizzazione dei programmi previsti nel titolo II della presente legge, in attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, con particolare riferimento agli articoli 13 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed agli stanziamenti ordinari e straordinari per il Mezzogiorno e per la Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire quattrocentottanta miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire cento miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 ed in ragione di lire sessanta miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

Sullo stanziamento complessivo cento miliardi dovranno essere riservati alle opere di rimboschimento.

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla Regione, che istituirà una contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

## ART. 37.

Saranno realizzate la piena valorizzazione delle risorse della Sardegna e, prioritariamente, la trasformazione dei terreni destinati all'agricoltura ed alla pastorizia.

La valorizzazione delle risorse idriche sarà attuata a mezzo dei progetti speciali di cui all'articolo 9.

I progetti speciali saranno preferibilmente affidati, per l'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 10, ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

## ART. 38.

Con legge regionale saranno previsti particolari incentivi ed agevolazioni, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, per la costituzione e la gestione d'imprese associate agro-pastorali.

Potranno associarsi per la gestione delle aziende agro-pastorali tutti i coltivatori, allevatori, piccoli e medi proprietari dei terreni purché conferiscano all'azienda, per la gestione comune, tutti o parte dei loro terreni.

Le quote, le modalità della partecipazione e la ripartizione degli utili saranno previsti nello statuto dell'associazione.

ART. 39.

I proprietari e gli affittuari di terreni hanno l'obbligo d'eseguire, con i finanziamenti di favore previsti nella presente legge o nelle altre disposizioni legislative in vigore, tutte le opere di trasformazione che interessano i loro terreni in conformità alle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite nei piani e nei programmi che l'amministrazione regionale è tenuta a predisporre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per le opere di trasformazione devono essere presentati all'amministrazione regionale o all'ente da questa delegato entro un anno dall'approvazione delle direttive fondamentali di cui al comma precedente. Con l'approvazione viene fissato il termine per l'esecuzione delle opere.

Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere sia scaduto o quando, prima della scadenza, risulti impossibile che esse vengano eseguite nel termine predetto, l'amministrazione regionale, con decreto del presidente, anche su richiesta delle amministrazioni comunali o dei consorzi di bonifica, procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore delle amministrazioni comunali o dei consorzi di bonifica competenti o delle associazioni di gestione.

I beneficiari dell'esproprio provvedono all'esecuzione delle opere di trasformazione ed affidano la gestione dell'impresa a una associazione di gestione, della quale possono far parte anche i proprietari, ai sensi dell'articolo 35.

ART. 40.

L'iniziativa per le opere di trasformazione può essere assunta anche dalle associazioni di gestione regolarmente costituite.

I contributi e le agevolazioni per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale sono riservati alle aziende agricole e pastorali previste dall'articolo 35, lettera b).

ART. 41.

Le associazioni di gestione tra allevatori, coltivatori e proprietari possono acquistare o prendere in affitto terreni al fine d'integrare l'estensione dei fondi conferiti dai soci.

La stipulazione d'un contratto d'affitto per almeno dieci anni con le associazioni di gestione è causa di cessazione del regime di proroga legale e di risoluzione dei contratti d'affitto in corso.

Ai contratti d'affitto stipulati per almeno dieci anni a favore delle associazioni di gestione o a favore di imprenditori, singoli od associati, titolari di aziende agricole superiori ai cinquanta ettari non si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni.

Il canone d'affitto non può superare il tre per cento annuo del valore attribuito al terreno dall'ufficio tecnico erariale. Sono nulli i patti contrari ed è salvo il diritto dell'affittuario di richiedere al concedente, entro cinque anni dal rilascio del terreno, le somme corrisposte in misura eccedente quella sopraindicata.

All'atto del rilascio del terreno il concedente deve corrispondere all'associazione di gestione od all'impresa agricola affittuaria il valore dei miglioramenti da questa apportati sul fondo, calcolati al momento del rilascio.

Il relativo ammontare deve essere concordato tra le parti od accertato giudizialmente prima del rilascio del terreno e può essere corrisposto in tre annualità consecutive maggiorate d'un interesse pari al sei per cento annuo.

Il credito dell'affittuario è garantito da ipoteca legale, la cui iscrizione è esente dalle imposte di registro, dall'imposta catastale ed ipotecaria, ed è soggetta alla sola tassa fissa di registro.

L'affittuario ha prelazione in caso di vendita del terreno concessogli in affitto. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della copia dell'offerta irrevocabile di acquisto rilasciata dal promittente acquirente al venditore. Tale copia deve essere inviata all'affittuario a cura del venditore per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti apportati al terreno dall'affittuario.

Il diritto di prelazione sussiste anche nei due anni successivi al rilascio del terreno. Nell'ipotesi d'esercizio del diritto di prelazione successivamente al rilascio, il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti detratto quanto eventualmente già rimborsato, a tale titolo, dal proprietario all'affittuario.

I diritti dell'affittuario sono opponibili all'avente causa dell'originario concedente.

ART. 42.

L'amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone un programma coordinato di interventi da operarsi sui terreni comunali e su quelli privati, nell'ambito di zone omogenee, secondo le previsioni dei piani zonali, fondato:

- a) sul miglioramento dei pascoli;
- b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascolo;
- c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento;
- d) sulla trasformazione a coltura irrigua specializzata dei terreni.

Il programma, da predisporre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vincolante.

L'iniziativa per le realizzazioni dei miglioramenti può essere assunta dalle aziende speciali, costituite nei comuni, per i terreni di proprietà comunale, da coltivatori o allevatori singoli o associati.

Il programma deve inoltre prevedere l'aumento delle disponibilità foraggere, la specializzazione della produzione agricola, l'incremento dell'occupazione, nonché miglioramenti del sistema idrogeologico.

ART. 43.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, sentito il proprietario, può autorizzare i consorzi di bonifica o le associazioni di gestione ad immettersi nel possesso dei terreni finitimi all'azienda dei richiedenti o di terreni compresi nei piani del consorzio di bonifica, allo scopo di apportarvi miglioramenti od eseguirvi trasformazioni quando ciò appaia utile avuto riguardo all'ordinamento produttivo e all'interesse generale.

Col suo decreto il presidente della giunta regionale fissa l'indennità da corrispondersi annualmente al proprietario, la quale non può essere superiore al canone indicato nell'articolo 41 della presente legge, le cui norme si applicano integralmente al rapporto, che, in seguito al decreto del presidente, viene ad instaurarsi tra proprietario e concessionario.

L'immissione in possesso non può avere una durata inferiore a dieci anni.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale può dagli interessati essere im-

pugnato con ricorso, che, per quanto riguarda la misura dell'indennità, va proposto dinanzi al giudice ordinario; ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

## ART. 44.

L'amministrazione regionale o l'ente da questa delegato, con la collaborazione delle associazioni di categoria:

a) provvede all'assistenza tecnica dei pastori-allevatori singoli od associati nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione nella conduzione delle aziende;

b) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e dei coltivatori, allevatori od imprenditori agricoli;

c) realizza opere d'interesse generale;

d) coordina tutte le norme regionali in favore dell'agricoltura e della pastorizia e dispone l'erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni per la realizzazione delle opere di trasformazione e di miglioramento dei terreni agricoli o destinati al pascolo.

## ART. 45.

Si applicano alla gestione delle imprese agro-pastorali le agevolazioni di cui all'articolo 13.

## ART. 46.

Ai fini dell'accorpamento dei terreni nel territorio della Regione sarda sono soggetti alla sola tassa di registro e sono esenti dall'imposta catastale ed ipotecaria:

a) gli atti di compravendita di terreni agricoli e destinati ad uso agro-pastorale posti in essere da agricoltori od allevatori singoli od associati qualora il terreno oggetto del contratto sia finitimo ad altri terreni di proprietà dell'acquirente;

b) i contratti di permuta purché per almeno uno dei permutanti sussistano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

c) gli atti di divisione qualora prevedano, se i dividendi sono due, l'attribuzione di tutti i terreni agricoli ad uno solo fra essi o, se i dividendi sono più di due, l'attribuzione ad uno di essi di terreni la cui superficie superi la metà della superficie complessiva dei terreni da dividere;

d) gli atti di compravendita di terreni in favore di cooperative o di associazioni di gestione.

TITOLO III  
COPERTURA

ART. 47.

All'onere di lire 1.200 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni dal 1974 al 1979, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate d'ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi d'emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relativa al collocamento, all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novem-

bre 1945, n. 808, è integrata con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dagli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.